



BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI PROCEDURE OPERATIVE E AMMINISTRATIVE

a. PROCEDURE ORDINARIE

(art. 242 del D.Lgs 152/2006)

step 1- Evento contaminante

Al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante per il sito (area intesa nelle diverse matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee) o nel caso di individuazione di contaminazioni storiche ancora a rischio, il responsabile dell'inquinamento:

- né da immediata comunicazione agli Enti preposti (ai sensi dell'art. 304, c. 2. a Comune, Provincia, Regione, ARPA, ASL, Prefettura)
- entro 24 ore mette in opera le necessarie misure di prevenzione;

step 2 - Indagini Preliminari (IP)

Il responsabile svolge un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e a seguire, qualora accerti che:

- i valori dei parametri **siano inferiori** alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), provvede al ripristino della zona contaminata dandone comunicazione.

A questo punto il SITO è NON CONTAMINATO e si conclude il procedimento di notifica.

- anche un per solo valore **sia superato** il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), né da comunicazione e si passa allo step successivo (step 3).

A questo punto il SITO è POTENZIALMENTE CONTAMINATO.

step 3 – Piano di Caratterizzazione (PdC)

Una volta accertata la POTENZIALE CONTAMINAZIONE:

- entro 30gg dalla comunicazione del superamento, il responsabile presenta agli enti preposti il Piano della Caratterizzazione (piano dell'insieme delle attività che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali).
- acquisito il piano la Provincia/Regione svolge l'istruttoria in contraddittorio con il responsabile.

La Regione convoca la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del piano.

Una volta approvato il PdC, si procede allo step successivo (step 4).

step 4 – esecuzione Indagini di Caratterizzazione ed elaborazione del Modello Concettuale Definitivo

Una volta approvato il PdC:

- il responsabile procede all'esecuzione delle indagini previste dal piano ed elabora un Modello Concettuale Definitivo del sito al fine di rappresentare l'interazione tra lo stato di contaminazione e l'ambiente naturale e costruito.
- il responsabile e gli enti preposti si riuniscono per concordare i criteri da adottare per la definizione dell'Analisi di Rischio.

Una volta definiti i criteri si procede allo step successivo (step 5)

step 5 – Analisi di Rischio (AdR)

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione:

- il soggetto responsabile presenta agli enti preposti entro 6 mesi dall'approvazione del PdC, i risultati dell'Analisi di Rischio (AdR) (l'AdR ha come finalità la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e bonifica)
- acquisiti i risultati dell'AdR la Provincia/Regione svolge l'istruttoria in contraddittorio con il responsabile. La Regione convoca la Conferenza dei Servizi per l'approvazione dell'AdR.

Una volta approvata l'AdR, qualora sia stato accertato:

- il **non superamento** delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), in fase di conferenza si dichiara concluso positivamente il procedimento e può essere prescritto lo svolgimento di un programma di monitoraggio al fine di verificare la stabilizzazione della situazione riscontrata. Il SITO è quindi **NON CONTAMINATO**.
- il **superamento** delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) anche per un solo valore, il SITO è CONTAMINATO e si procede allo step successivo (step 5).

step 6 – Progetto Operativo di Bonifica (POB) e altri interventi

Una volta approvata l'AdR con accertamento del superamento delle CSR, sulla base dei risultati dell'analisi:

- il soggetto responsabile presenta agli enti preposti entro 6 mesi dall'approvazione dell'AdR, un Progetto Operativo di Bonifica (POB), o di Messa in Sicurezza Operativa (MISO) o di Messa in sicurezza Permanente (MISP), e, dove necessario, ulteriori misure di Ripristino Ambientale (l'insieme di tali interventi ha la finalità sia di pervenire ad un'effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione, sia di conseguire un'efficace azione di protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito)
- acquisito il progetto degli interventi la Provincia/Regione svolge l'istruttoria in contraddittorio con il responsabile. La Regione a sua volta convoca la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto.

Una volta approvato il progetto degli interventi, si procede allo step successivo (step 7).

step 7 – esecuzione degli interventi di Bonifica e Monitoraggio

Una volta approvato il progetto degli interventi:

- il responsabile procede all'esecuzione degli stessi entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del progetto.
- il responsabile, nel corso delle attività di intervento e al termine delle stesse dopo un congruo periodo di tempo, provvede ad effettuare le azioni di monitoraggio al fine di verificare l'efficacia degli interventi.

step 8 – chiusura del procedimento

- al completamento delle attività di cui alla fase precedente (step 7), la Provincia, su richiesta formale del soggetto responsabile, rilascia la certificazione di avvenuta bonifica.
- a certificazione rilasciata, su richiesta formale del soggetto responsabile, la Regione formalizza la chiusura delle attività e quindi la chiusura del procedimento con apposito atto amministrativo.

b. PROCEDURE SEMPLIFICATE

- (art. 249 del TUA)
Si applicano procedure semplificate rispetto a quella ordinaria per le aree contaminate di ridotte dimensione (es. impianti di distribuzione carburanti) o altre aree con superficie non superiore a 1000 mq.
- (art. 242-bis del TUA) (introdotto con art. 31 del DL 91/2014 - c.d. "Competitività")
Procedure semplificate che è possibile applicare ogni volta che un operatore sia interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del **suolo** con riduzione della contaminazione ad un livello inferiore o uguale ai valori di CSC.

Le acque di falda restano comunque soggette alle procedure ordinarie. Art.242

NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO

D.Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale)- Parte IV - Titolo V (artt. 239-253)

LR 11/2009 - Capo VIII (artt. 31-38) – Regione Umbria

DGR 1814/2010 – Linee Guida – Regione Umbria

**** si fa presente che tale schema, puramente esemplificativo, ha lo scopo di informare il cittadino sull'iter di bonifica dei siti contaminati, si rimanda pertanto alle normative vigenti in materia.**